

⇒ DEMANIO FRAZIONALE DI FRASSINEDOLO [ID_USC 65 - COD_ARC 8_06]

Nel Comune di **Busana** sono stati individuati terreni gravati da usi civici per otto delle frazioni appartenenti al territorio comunale.

L'esistenza di tali terreni deriva:

- dall'accertamento della natura demaniale dei terreni delle frazioni di Busana, Ca' de Ferrari, Ca' de Manari, Frassinedolo, Marmoreto, Nismozza, Talada;
- dall'accertamento della natura demaniale dei terreni della frazione di Cervarezza;
- dallo scioglimento della promiscuità tra Busana e Villaminazzo per la frazione di Talada;
- dalla conciliazione tra Busana e Ramiseto per la frazione e il Comune di Busana.

Nel territorio di Busana sono presenti anche terre di uso civico del Livello di Nassetta e Campo gestite in promiscuità con i Comuni di Collagna e Ligonchio per le quali si rimanda alla descrizione del capitolo dedicato.

Con nota del 13/10/1925 il Sindaco di Busana denuncia al Commissariato l'esistenza di beni di uso civico sulla base della quale il Commissario procede all'avvio delle operazioni di accertamento.

Demanio frazionale

Con Decreto commissariale del 02/02/1928 il Commissario nomina istruttore Ferruccio Mazzini con il compito di individuare la consistenza dei beni frazionali ad esclusione della frazione di Cervarezza.

L'08/05/1931, il perito presenta la propria relazione, approvata e pubblicata con numerose opposizioni da parte degli occupatari delle terre frazionali individuate. Veniva contestata l'eccessiva ampiezza delle terre frazionali, la mancata considerazione delle migliorie apportate nel caso delle legittimazioni proposte e l'eccessiva onerosità dei canoni enfiteutici. Gli oppositori chiedono venga effettuata una relazione suppletiva a chiarimento e rettifica della precedente. Tali opposizioni vennero confermate anche dal Podestà del Comune e dalla Federazione degli agricoltori provinciale, tanto che, ottenuto il parere ministeriale, il Commissario decide di nominare un nuovo istruttore, Battista Leuratti, con decreto del 18/10/1933.

L'istruttore, a completamento e verifica delle proposte avanzate da Ferruccio Mazzini nella sua relazione del 1931, presenta le proprie considerazioni con relazione del 09/03/1935. Disposto il deposito e la pubblicazione degli atti istruttori vengono presentate domande di legittimazione in coerenza con quanto definito da Leuratti. In questo caso non ci sono opposizioni alla reintegra dei beni frazionali (corrispondenti a quelle individuate da Mazzini in precedenza).

Le udienze fissate per le nuove opposizioni vanno deserte, tanto che le opposizioni fatte alla relazione Mazzini passano in decisione con la non comparizione degli opposenti.

Con sentenza dell'08/06/1936, riconoscendo una migliore affidabilità alla perizia Leuratti, vengono così accolte numerose opposizioni (per le frazioni di Busana, Ca' de Ferrari, Frassinedolo e Nismozza) riconoscendo che molte terre individuate da Mazzini come frazionali erano in realtà private, mentre per altre si dispone la reintegra. Altre occupazioni, ritenute abusive, per le quali erano state fatte domande di legittimazione, non accolte, si fa riserva di provvedere in via amministrativa.

Successivamente, con ordinanze del 20, 21 Novembre e 22 Dicembre del 1941 sono definite le reintegre e le legittimazioni non risolte nella sentenza del 1936, ed in particolare:

- con l'ordinanza del 20/11/1941 la reintegra dei beni per le frazioni di Busana, Ca' de Ferrari, Frassinedolo e Nismozza (proposte di reintegra dalla relazione Leuratti per le quali non sono state presentate opposizioni e non risolte con la sentenza del 1936);
- con l'ordinanza del 21/11/1941 la reintegra dei beni per le frazioni di Busana, Ca' de Ferrari, Ca' de Manari, Nismozza (esito della mancata presentazione delle domande di legittimazione o della rinuncia alla legittimazione proposte dalla relazione Leuratti e per questi motivi indicate per la reintegra);
- con l'ordinanza del 22/12/1941 la legittimazione dei beni per le frazioni di Busana, Ca' De Ferrari, Ca' De Manari, Frassinedolo, Marmoreto, Nismozza (per le quali è stata presentata e accettata la domanda di legittimazione per un'estensione complessiva di ha 32,1873).

I beni di uso civico della **Frazione di Frassinedolo** sono descritti nella perizia istruttoria di Battista Leuratti, datata 09/03/1935.

La **relazione istruttoria** individua i beni frazionali intestati alla frazione, quelli da reintegra e quelli per i quali si propone una possibile legittimazione per un **totale di ha 120,0712**.

I *beni intestati direttamente alla frazione* corrispondono alle seguenti particelle:

Sezione A, Foglio 1, mappali 2, 3, 4;

Sezione A, Foglio 2, mappali 22, 43, 103, 105, 106;

Sezione A, Foglio 5, mappali 102, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 129, 134, 135, 139, 212, 467, 468, 474, 490, 513, 617;

Sezione A, Foglio 6, mappali 217, 350, 351;

Sezione A, Foglio 7, mappale 107;

Sezione A, Foglio 10, mappali 388, 389, 769, 770;

I beni intestati ai privati ma di uso civico corrispondono alle seguenti particelle:

Sezione A, Foglio 1, mappali 1, 5, 6, 14, 23, 24, 25, 30;

Sezione A, Foglio 2, mappali 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 104, 15010, 15011, 15012, 15263, 15264, 15265;

Sezione A, Foglio 5, mappali 108, 109, 111, 112, 114, 115, 157, 165, 164, 166, 168, 169, 177, 183, 185, 191, 196, 197, 198, 205, 469, 470, 471, 473, 512;

Sezione A, Foglio 10, mappale 181.

[in verde le reintegre, in giallo le legittimazioni, in azzurro quelle che non sono da nessuna parte]

▪ LE REINTEGRE

Con la sentenza del 05-08/06/1936 e con l'ordinanza del 20/11/1941 vengono reintegrate le seguenti particelle:

Sezione A, Foglio 1, mappali 14, 23, 24, 25;

Sezione A, Foglio 2, mappali 26, 27, 28, 29, 15010, 15011, 15012, 15263, 15264, 15265;

Sezione A, Foglio 5, mappali 108, 109, 111, 112, 114, 115, 157, 165, 164, 166, 169, 177, 183, 185, 191, 196, 197, 198, 205, 469, 470, 471, 473, 512;

Sezione A, Foglio 10, mappale 181.

▪ LE LEGITTIMAZIONI

Nella sentenza del 05-08/06/1936 sono accolte le opposizioni relative ai seguenti mappali in possesso dei privati, risultando quindi legittimate e **da stralciare** dal demanio frazionale:

Sezione A, Foglio 5, mappali 168.

Sulla base del decreto commissariale del 22/12/1941 **sono da stralciare** dal demanio frazionale le particelle riconosciute nelle due diverse istruttorie come parte integrante dei beni di godimento per la frazione. Tali particelle sono:

Sezione A, Foglio 1, mappali 1, 2, 3, 5, 6;

Sezione A, Foglio 2, mappali 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43a, 104;

Sezione A, Foglio 5, mappali 102a, 102b, 102c;

Sezione A, Foglio 10, mappali 770a, 770b, 769a, 769b, 769c.

Le **operazioni demaniali** sono ancora **APERTE**.

NOTE CARTOGRAFIA SU CATASTO 2012:

La cartografia è frutto della corrispondenza tra le particelle del catasto indicate nell'istruttoria Leuratti del 1935 e il nuovo catasto.

Le particelle del demanio frazionale sono state poi confrontate con le successive ordinanze/sentenze che definivano i mappali da reintegrare o da legittimare, inserendo quelli da reintegrare e stralciando quelle da legittimare.

Una particella riconosciuta dall'istruttoria Leuratti del 1935 come in possesso dei privati non è stata ricompresa né tra quelle da reintegrare né tra quelle da legittimare. Nell'incertezza, questa particella è stata attribuita al demanio frazionale. Si tratta in particolare:

- Sezione A, Foglio 1, mappale 30.

Le particelle del demanio individuato corrispondono ai seguenti mappali del catasto attuale:

Foglio 1, mappali 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 59, 60, 112;

Foglio 3, mappali 12, 19, 20, 21, 36, 41, 57, 60, 91, 92, 121, 122, 138, 139, 186, 187, 188, 197, 219, 456, 457, 514;

Foglio 4, mappali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 68, 73, 95, 96, 121, 122, 203, 254, 258;

Foglio 8, mappali 126, 145.